



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*

Servizio: “Sanità, lavoro e politiche sociali”

Codice sito: 4.3/2021/26/CU

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Ufficio del Ministro per le disabilità
(per interoperabilità: *MIN_STEFANI*)
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
(per interoperabilità)
- All’Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilità
(per interoperabilità: *UPFPD*)
- All’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero della salute

- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

Al Ministero dell’economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All’Assessore della Regione Calabria

Coordinatore Commissione politiche sociali
delegazioneroma.conferenze@pec.regione.calabria.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali
segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Commissione salute
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Assessore della Regione Lombardia
Vice-Coordinatore Commissione salute
welfare@pec.regione.lombardia.it

All'Assessore della Regione Piemonte
Coordinatore Vicario Commissione salute
commissione.salute@cert.regione.piemonte.it

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Delega al Governo in materia di disabilità" (collegato alla manovra di bilancio per l'anno 2022).

Si trasmette la nota del 3 novembre 2021 con la quale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai fini del parere da parte della Conferenza unificata, il disegno di legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 ottobre 2021 e deliberato con la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Detta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it con il codice 4.3/2021/26.

Al riguardo, si comunica che è convocata una riunione tecnica, in modalità videoconferenza, per il giorno 15 novembre 2021, alle ore 14.00 alla quale si chiede anche la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, si invita a far pervenire, entro le ore 18.00 del 14 novembre 2021, all'indirizzo e-mail: m.massacesi@governo.it e l.ducci@governo.it, i nominativi dei rappresentanti che parteciperanno all'incontro ed i relativi indirizzi di posta elettronica, al fine dell'invio dei parametri di accesso che saranno comunicati entro le ore 11.00 del giorno della riunione la quale sarà aperta dalle ore 13.45. Infine si ricorda che coloro che parteciperanno all'incontro, dovranno inserire espressamente il proprio nome al fine del riconoscimento.

Il Capo Dipartimento
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente
da SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica
e qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

DAGL/567/PAS/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0012532 P-
del 03/11/2021



36685301

CONFERENZA UNIFICATA

e p.c.

Ufficio Legislativo del
MINISTRO PER LA DISABILITÀ

OGGETTO: Disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di disabilità” (collegato alla manovra di bilancio per l’anno 2022).

Ai fini dell’acquisizione del parere da parte di codesta Conferenza, si trasmette il disegno di legge indicato in oggetto, collegato alla manovra di bilancio per l’anno 2022, approvato nel Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2021 e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri in pari data, ha deliberato la procedura in via d’urgenza, a norma dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come da delibera allegata.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Carlo Deodato)

Sve



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE
DEL 27 OTTOBRE 2021**

Ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente al disegno di legge recante: "Delega al Governo in materia di disabilità."

Roma, 27 ottobre 2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO



a DAGL 2/11

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Oggetto e finalità della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, di seguito "CRPD"), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione Europea del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei propri diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.
3. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali e può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale per la disabilità.



4. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito "PNRR", nei seguenti ambiti:

- a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) disposizioni finali e transitorie.



ART. 2

(Principi e criteri direttivi della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore:
 - 1) adozione di una definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, comma 2 della CRPD, introducendola nella legge 5 febbraio 1992, n.104, definendo un processo valutativo della condizione di disabilità;
 - 2) adozione di una definizione di "durevole menomazione" il cui accertamento è necessario al fine di individuare le persone con disabilità;
 - 3) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - *International Classification of Functioning Disability and Health* – ICF, di seguito "ICF", approvata dalla 54° World Health Assembly (WHA) il 22 maggio 2001, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie, di seguito "ICD", dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
 - 4) adozione di una definizione di profilo di funzionamento coerente con la Classificazione ICF e con le disposizioni della CRPD e che tenga conto della Classificazione ICD;
 - 5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della CRPD;
 - b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
 - 1) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, di disposizioni che prevedano un processo valutativo complesso, che distinguano la valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona o da chi la rappresenta;
 - 2) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD e della definizione di "durevole menomazione", la valutazione di base:
 - 2.1) certifichi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificati in coerenza con la CRPD, e ai fini dei correlati benefici o istituti, la necessità di sostegno della persona e di accomodamenti ragionevoli;
 - 3) razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità



civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, all'*handicap*, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'accertamento di disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente;

4) previsione dei criteri finalizzati all'aggiornamento delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

5) affidamento ad un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 3), garantendone l'omogeneità su tutto il territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurati tempestività, efficienza, trasparenza e sia riconosciuta la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

6) previsione di un efficace sistema di controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, in modo da monitorare l'adeguatezza delle prestazioni rese;

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità, alla realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente:

1) prevedere modalità di coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di Unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65;

3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto personalizzato e al monitoraggio nel tempo dei suoi effetti;

4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita personalizzato, che individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

5) prevedere che tale progetto di vita sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute,



nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere ed i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla CRPD, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, inclusi quelli lavorativi e scolastici;

6) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità;

7) assicurare che l'elaborazione del progetto di vita personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

8) prevedere che nel progetto di vita personalizzato venga indicato il cd "*budget di progetto*" ossia l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche volte a dare attuazione alla progettazione, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito con obbligo di rendicontazione secondo i criteri predefiniti nel progetto stesso;

9) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita personalizzato e partecipato, l'individuazione degli interventi necessari a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali avvenga nei termini e in linea con l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della CRPD;

10) prevedere l'individuazione nel progetto personalizzato di figure professionali con il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari;

11) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita personalizzato diretto ad assicurare inclusione e partecipazione sociale, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che supportino l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle Missioni 5 e 6 del PNRR;

12) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 10) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate alla istituzionalizzazione a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi che, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, supportino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati, consentano la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e degli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità:

1) prevedere che presso ciascuna Amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito



del piano previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle Amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità;

4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni ai documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano l'accessibilità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserita tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;

6) prevedere la nomina da parte dei datori di lavoro pubblici di un responsabile del processo di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

7) prevedere l'obbligo per i concessionari dei pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi gli *standard* di qualità del servizio erogato che assicurino la effettiva accessibilità delle prestazioni alle persone con disabilità;

8) estendere il ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione degli standard di qualità dei servizi essenziali all'inclusione sociale e all'accessibilità delle persone con disabilità;

f) con riguardo all'istituzione del Garante nazionale delle disabilità:

1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, per la tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, avente natura monocratica;

2) definire le competenze, i poteri, la composizione e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

2.1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato;

2.2.) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

2.3) formulare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;



2.4) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le Amministrazioni competenti per materia;

g) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, ivi comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi;

2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more della effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, ivi compresi gli enti operanti nel terzo settore.



ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

- a) con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) con le risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
- c) mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni.



ART. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITÀ

RELAZIONE

La disabilità costituisce una condizione della persona che richiede un approccio globale teso a riconoscerne implicazioni e rilevanza nel quadro di ogni politica, sia dedicata che di ordine generale, affinché le esigenze delle persone con disabilità siano sempre e debitamente considerate. Non a caso, l'attenzione per le persone con disabilità caratterizza tutto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di più Amministrazioni competenti.

Secondo l'ISTAT il numero di persone con disabilità in Italia è di 3.150.000, pari al 5,2% della popolazione. Il dato però è lontano da quello indicato dagli standard internazionali. Infatti l'OMS calcola il 15% della popolazione mondiale (più di 1 miliardo di persone) e l'Unione Europea il 16% dei cittadini europei (circa 90 milioni). Solo i beneficiari di provvidenze economiche in Italia ammontano a 4,5 milioni. Seguendo le indicazioni internazionali possiamo parlare di circa 9 milioni di persone con disabilità.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ed il relativo Protocollo opzionale sono stati recepiti in Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha, tra l'altro, istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

La Convenzione non riconosce “nuovi diritti” per le persone con disabilità, ma, spostando l'asse dalla mera assistenza medica ad una azione globale volta ad eliminare ogni forma di discriminazione, costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo l'uguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Inoltre, la Commissione Europea, il 3 marzo 2021, ha adottato la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 che contribuisce all'attuazione del Pilastro dei diritti sociali e garantisce la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, in linea con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad adottare Strategie nazionali ambiziose per favorire l'attuazione della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) che coinvolga il livello nazionale, regionale e locale.

L'attenzione alle persone con disabilità caratterizza tutto il PNRR, che, al fine di garantire una piena inclusione delle persone con disabilità, contiene, in ognuna delle 6 Missioni, investimenti, progetti e riforme, alcuni dei quali specificamente dedicati, con azioni dirette per le persone con disabilità.

La missione 5 del PNRR, “Inclusione e Coesione”, contiene una riforma ad hoc intitolata “*Legge Quadro sulla disabilità*” che consiste in una legge delega che riguarda tutte le persone con disabilità e che ha il suo fulcro nel progetto di vita personalizzata e partecipata. Un progetto di vita, personalizzato e partecipato, che possa consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare la reale inclusione nella società.

La suddetta “*Legge Quadro sulla disabilità*” è tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta all’esigenza di semplificare l’accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale.

Il presente disegno di legge di delega – collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, come previsto dal Documento di economia e finanza 2021 (DEF), deliberato dal Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, costituisce l’attuazione della citata riforma di cui alla Missione 5, Riforma 1.1, del PNRR.

L’**articolo 1** del presente disegno di legge di delega, indica l’oggetto e le finalità della delega legislativa. Il **comma 1** conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità da esercitarsi, attraverso l’emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La delega ha come obiettivo quello di procedere al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, di seguito “CRPD”), ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla *Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030* della Commissione Europea del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei diritti civili e sociali, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.

I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura volta all’emanazione dei singoli decreti legislativi.

Il **comma 2** disciplina che tali decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute e gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Il medesimo comma prevede inoltre che gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano trasmessi al Consiglio di Stato per l’espressione del parere entro il termine di trenta giorni e alle Camere, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia nonché delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Infine, il Governo, qualora, a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa. In seguito, la Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni

dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

Il **comma 3** ribadisce che nella predisposizione dei decreti legislativi è garantita una leale collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali, prevedendo altresì la possibilità di avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale.

Il **comma 4** delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente delega e secondo la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ove necessario.

Il **comma 5** indica gli ambiti di intervento della delega al Governo:

- a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 2 concerne i principi e criteri direttivi della delega che devono perseguire le finalità già enucleate all'articolo 1.

Il **comma 1** dispone che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo debba provvedere al coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore; all'adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; e all'individuazione espressa delle disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Il **comma 2, lettera a)** prevede che il Governo è delegato con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e riassetto e semplificazione della normativa di settore:

- ad introdurre le definizioni di disabilità e di accomodamento ragionevole, introducendole nella legge 5 febbraio 1992 n.104, conformemente a quanto sancito dalla CRPD, definendo altresì un coerente processo valutativo della condizione di disabilità;
- ad introdurre la definizione di "durevole menomazione, e di "profilo di funzionamento", coerentemente con le indicazioni fornite dall'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF, predisposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e approvata il 22 maggio 2001, e con i principi della CRPD e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD);

Per quanto concerne il **comma 2, lettera b)** con specifico riguardo all'accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, il Governo è delegato a:

- disciplinare, nell'ambito della legge 5 febbraio 1992, n.104, un processo valutativo complesso, composto da una primaria valutazione di base e da una successiva e facoltativa

- valutazione multidimensionale, attivabile alternativamente dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta (**lett. b, n.1**);
- prevedere che la valutazione di base sia deputata all'accertamento delle "durevoli menomazioni", certificando altresì, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificati in coerenza con la CRDP, la graduazione della necessità di sostegno della persona con disabilità e di accomodamenti ragionevoli (**lett. b, nn. 2 e 2.1**);
 - unificare tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altro accertamento dell'invalidità (**lett. b, n.3**);
 - prevedere l'aggiornamento, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti, attualmente disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 (**lett. b, n.4**);
 - conferire ad un unico soggetto pubblico l'esclusiva competenza medico legale sui processi valutativi di base al precipuo scopo di uniformare su tutto il territorio nazionale gli aspetti organizzativi, procedurali, riducendo altresì il contenzioso. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'ottica della semplificazione, procedimenti semplificati, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità che tutelino pienamente i diritti del cittadino e di chi lo rappresenta (**lett. b, n.5**);
 - Prevedere un aggiornamento e adeguamento del sistema di controlli in merito alla effettiva permanenza e sussistenza dello stato invalidante, al fine anche di monitorare che le prestazioni rese continuino ad essere quelle adeguate (**lettera b, n. 6**);

Con specifico riguardo, invece, agli aspetti concernenti la valutazione multidimensionale, il **comma 2, lettera c)** disciplina che il Governo preveda, anzitutto, modalità di coordinamento per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale (**lett. c), n. 1**) al fine di favorire la creazione delle Unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e progettazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale da parte delle amministrazioni competenti, ferme restando le prestazioni già individuate dal DPCM 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario e tenuto conto delle indicazioni dell'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'organizzazione Mondiale della Sanità" (**lett. c, nn.2 e 3**). Tali unità di valutazione multidimensionale devono assicurare un approccio multidisciplinare e non meramente medico legale teso all'elaborazione del progetto di vita personalizzato individuando tutto il sistema di barriere, e indicando i facilitatori ed accomodamenti ragionevoli necessari a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita inclusi quelli lavorativi e scolastici. Tale progetto non può essere elaborato senza un ruolo attivo conferito alla persona con disabilità o chi lo rappresenta, garantendo dunque quel principio di autodeterminazione e partecipazione rispetto alle proprie scelte di vita, alle aspettative e ai desideri anche al variare del contesto territoriale della persona con disabilità (**lett. c, nn. 4,**

5, e 6) In tale contesto, si inserisce anche la promozione del diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socioassistenziali.

Secondo quanto disciplinato dal **comma 2, lett. c, n.7**, il Governo deve garantire anche che nell'elaborazione e nell'attuazione del progetto di vita, vengano attivamente coinvolti gli enti del Terzo settore con le modalità già previste della co-programmazione e della co-progettazione, assicurando un maggior grado di flessibilità nella definizione degli interventi.

L'elaborazione del progetto di vita, a sua volta, non può prescindere dall'indicazione del c.d. "budget di progetto" ovvero la descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali, tecnologiche e umane dirette a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato. Il progetto può altresì prevedere che tali risorse possono essere anche autogestite dalla persona con disabilità, prevedendo tuttavia obblighi di rendicontazione secondo i criteri inseriti all'interno del progetto stesso (**lett. c, n.8**). Nella elaborazione del progetto di vita si deve inoltre tenere presente il principio dell'"accomodamento ragionevole", come definito dalla CRPD: il principio va declinato in relazione al progetto di vita come "non sproporzionalità" dei sostegni e degli adattamenti necessari, i quali vanno commisurati, in base alle necessità dei casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali (**n. 9**).

Ulteriore prescrizione sancita dal **comma 2, lett. c, n.10**, è che devono essere individuate, sempre all'interno del progetto, le figure professionali che dovranno occuparsi della sua realizzazione e del suo monitoraggio, costituendo un punto di riferimento costante per la persona con disabilità ed il suo contesto familiare.

Infine, sempre nell'ambito del progetto di vita personalizzato, possono essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che supportino l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, prescindendo dalla presenza o meno di figure genitoriali di sostegno alla persona con disabilità), requisito che assume invece rilevanza per la legge 22 giugno 2016, n. 112 sul c.d. "Dopo di noi", anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle Missioni 5 e 6 del PNRR. (**lett. c, n.11**). Tali eventuali forme di finanziamento aggiuntivo diretto al supporto della domiciliarità e alla vita indipendente devono inoltre essere reperite riconvertendo le attuali risorse destinate all'istituzionalizzazione delle persone con disabilità (**lett. c, n.12**).

Il **comma 2, lettera d)** dispone che il Governo provveda, secondo un graduale sviluppo di informatizzazione dei processi valutativi, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, rispettosi del principio di riservatezza dei dati personali, all'istituzione di piattaforme informatiche pienamente interoperabili anche in relazione a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che contribuiscano a raccogliere, da un lato, tutte le informazioni relative allo status della persona, compresa la condizione di disabilità; e dall'altro, i relativi benefici economici, previdenziali e assistenziali. Le piattaforme potranno essere altresì strumento di supporto agli enti preposti al riconoscimento e alla valutazione della condizione stessa di disabilità.

Nell'ottica di una riqualificazione dei servizi pubblici finalizzata a favorire accessibilità e inclusione delle persone con disabilità, il **comma 2, lettera e)** prevede una serie di adempimenti di seguito esposti:

- si provveda all'individuazione, all'interno di ciascuna Amministrazione, di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano previsto dall'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e che sia garantita la partecipazione, alla medesima formazione del programma, ad un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative (**lett. e, nn.1 e 2**);
- siano introdotti tra gli obiettivi di produttività delle pubbliche amministrazioni, attualmente disciplinati dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente diretti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità (**lett. e, n.3**);
- sia assicurata la possibilità, per i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative, di formulare osservazioni ai documenti di rappresentazione delle performance, limitatamente ai profili concernenti l'accessibilità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, e che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale (**lett. e, nn.4 e 5**);
- sia prevista la nomina di un responsabile del processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, da parte dei datori di lavoro pubblici, che garantisca alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori (**lett. e, n.6**);
- sia previsto l'obbligo per i concessionari dei pubblici servizi di indicare, nella carta dei servizi, gli standard di qualità del servizio erogato che garantiscano la effettiva accessibilità delle prestazioni alle persone con disabilità (**lett. e, n.7**);
- siano estesi i profili applicativi della disciplina in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici alla mancata attuazione o alla violazione degli standard di qualità dei servizi essenziali all'inclusione sociale e all'accessibilità delle persone con disabilità, in un'ottica di ottimizzazione dell'accessibilità e dell'inclusività (**lett. e, n.8**).

Il **comma 2, lettera f)** prevede l'istituzione e la disciplina del Garante nazionale con specifici compiti di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tale figura deve occuparsi di: raccogliere, mediante proprio centro di contatto, le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscano violazioni dei propri diritti e istruirne gli eventuali profili discriminatori; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione, comunicazione dirette sostegno di una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Il **comma 2, lettera g)** stabilisce che il Governo debba coordinare le disposizioni introdotte con quelle ancora vigenti, ivi comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica ed i relativi fondi, e definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone disabili, con contestuale individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more della effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, ivi compresi gli enti operanti nel terzo settore.

L'**articolo 3** reca le disposizioni finanziarie della presente delega. In particolare, il **comma 1** prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provveda mediante le risorse del "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", le risorse del PNRR e la razionalizzazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

Il **comma 2** prevede che ciascun decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sia corredato da relazione tecnica che evidenzi i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e dia conto della sua neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, che non trovano compensazione al loro interno. Il **comma 3** prevede che dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni.

L'**articolo 4**, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

L'art. 3 del disegno di legge di delega in oggetto reca le disposizioni finanziarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega si provvede mediante il Fondo di cui all'art. 1, co. 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attuazione degli interventi rientranti nei medesimi ambiti, e mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attesa la complessità della materia trattata e non essendo possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi verrà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali possano derivare nuovi o maggiori oneri sono finanziati secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3, e comunque sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ammontano a 298,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, considerato che l'AS n. 2285 recante *“Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca”* prevede, al comma 5 dell'articolo 3, la riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza per 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tali risorse si integrano con quelle già stanziare per le Missioni 5 e 6 del PNRR in tema di interventi in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la nuova definizione della condizione di disabilità andrà a sostituire quella di *“handicap”* attualmente prevista dalla legge n. 104 del 1992. La nuova definizione non comporta una differente individuazione della platea, né in senso restrittivo, né in senso estensivo. L'innovazione attesa riguarda infatti la metodologia del riconoscimento, che attraverso l'impiego di ICF darà luogo ad un processo valutativo di base più accurato, in grado di rilevare la presenza di durature menomazioni e la necessità di sostegno. Non vi è quindi impatto sulla fruizione dei permessi lavorativi, congedi parentali, iva agevolata e altri tipi di agevolazioni.

Inoltre, trattandosi di una delega finalizzata al precipuo scopo di elaborare un riassetto, semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità, ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legislativi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente.



A titolo esemplificativo, si segnalano le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296) pari a 668 milioni di euro che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112 (cd “Dopo di noi”), con una dotazione attuale di 76 milioni di euro, finalizzato al finanziamento dei progetti di vita personalizzati, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla legge 328/2000, con una dotazione finanziaria annua di 300 milioni.

Nello specifico, per quanto riguarda la delega di cui all’art. 2, lett. c), si evidenzia che le unità di valutazione multidimensionale sono una realtà già prevista in molte regioni ai sensi dell’art. 14 della legge 328 del 2000, *“Progetti individuali per le persone disabili”* che al comma 2 prevede espressamente che *“Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.”* Come indicato, le risorse sono in parte a carico del Servizio sanitario nazionale e in parte della spesa sociale degli enti locali. Con l’intervento normativo si intende fornire modalità di coordinamento della programmazione sociale e sanitaria, fermi restando i livelli essenziali di assistenza del settore sanitario, e indicare in maniera omogenea l’organizzazione delle unità di valutazione multidimensionale.

I maggiori oneri che potrebbero derivare in termini di incremento del personale per la creazione di tali unità di valutazione multidimensionale laddove non siano già costituite, potranno essere valutati esclusivamente in fase di esercizio della delega, nella quale occorrerà indicare la diffusione territoriale minima di tali UVM e l’effettiva composizione.

In questo ambito, deve tenersi conto anche delle risorse aggiuntive attualmente stanziare o in fase di stanziamento relative all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in tema di assistenti sociali, destinate ai comuni.

Con riferimento all’aggiornamento delle tabelle di cui all’art. 2, lett. b), n.4, si evidenzia che tale aggiornamento è finalizzato a superare l’omessa disamina di numerose condizioni patologiche e l’impiego di fasce valutative minimo-massimo di ampiezza eccessiva. Disporre di tabelle aggiornate sotto il profilo nosografico e strutturate su una puntuale stratificazione in classi funzionali consente infatti di ridurre il ricorso a valutazioni analogiche, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, garantendo maggiore oggettività e precisione nell’accertamento dello stato di



invalidità. L'applicazione di questi criteri può determinare un effetto deflativo sul contenzioso e una maggiore accuratezza nel determinare le agevolazioni economiche attualmente corrisposte.

Infine, per quanto riguarda la natura giuridica del Garante nazionale della disabilità di cui alla lettera f), si ritiene che, volendo parametrare questa Autorità di nuova istituzione sul modello del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (legge 12 luglio 2011, n. 112), si possa stimare una spesa di 1 mln di euro annui che trova copertura nel Fondo di cui all'art. 1, co. 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/10/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

